

SERVIZIO LAVORO E GESTIONE RISORSE UMANE

Circolare n. 139/21 del 1-10-2021

Decontribuzione per settori turismo, stabilimenti termali, commercio, spettacolo

La circolare Inps n. 140 del 21-9-2021 fornisce le prime istruzioni (l'operatività è demandata a un successivo messaggio) in merito alla decontribuzione per i settori

- Turismo
- Stabilimenti termali
- Commercio
- Creativo, culturale e dello spettacolo

prevista dall'articolo 43 del DI 73/2021.

L'esonero

- si applica entro il 31-12-2021
 - nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 (esclusi premi Inail)
 - è riparametrato e applicato su base mensile
-

1. Premessa

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

3. Assetto, misura e durata dell'esonero

4. Condizioni di spettanza dell'esonero

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

6. Coordinamento con altre misure

1. Premessa

Il riconoscimento dell'esonero presuppone di avere fruito, almeno parzialmente, di trattamenti di integrazione salariale (con qualsiasi causale quindi non soltanto Covid) nei mesi indicati.

- A differenza di altri esoneri, quello in esame non è alternativo all'utilizzo degli ammortizzatori Covid o con altra causale e quindi non si applica l'articolo 31 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 150/2015¹.

Come di consueto lo sgravio "è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Con decisione C(2021) 5860 final del 2-8-2021, la Commissione europea ha autorizzato la misura in questione.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Per l'individuazione dei settori interessati è stato predisposto un elenco di codici Ateco contenuti nell'allegato n. 1 della circolare.

¹ Secondo questa norma gli incentivi non spettano qualora presso il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione siano in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione.

- L'utilizzo di questi codici ha creato notevoli problemi nella gestione dell'emergenza Covid. In questo caso, come evidenziato dalla circolare del Servizio sindacale Confederale n. 61/2021, l'elenco manca della CLASSE 91².

Sono destinatari dell'esonero i datori di lavoro privati e quindi non soltanto le imprese.

L'esonero può essere fruito per le medesime posizioni aziendali (matricole Inps) per le quali, nelle mensilità di gennaio/marzo 2021, siano state fruito, anche parzialmente, le integrazioni salariali.

La circolare precisa che i lavoratori in forza nei mesi di effettiva fruizione dell'esonero non devono essere necessariamente i medesimi in forza durante la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

- Operazioni straordinarie

In caso di cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell'esonero in trattazione permane in capo al datore di lavoro cedente, senza alcun trasferimento al cessionario della possibilità di fruire dello stesso.

In tal caso, pertanto, il datore di lavoro cedente potrà fruire dell'esonero in parola solo con riferimento ai lavoratori risultanti ancora alle sue dipendenze dopo la cessione.

Invece, in caso di fusione (sia per unione che per incorporazione), l'esonero, potrà essere fruito dalla società risultante dal processo di unione/incorporazione.

3. Assetto, misura e durata dell'esonero

Anche per questo esonero il riferimento è alle ore di integrazione salariale già fruito (in questo caso si raddoppia). Si perpetua pertanto il complesso meccanismo già previsto per gli esoneri alternativi.

Pertanto, ai fini della quantificazione della misura di esonero, il parametro di riferimento da utilizzare si sostanzia nel calcolo della contribuzione datoriale non versata in relazione al doppio delle ore degli ammortizzatori sociali utilizzati nei mesi citati (fruito sia mediante conguaglio che pagamento diretto).

Ai fini della determinazione delle contribuzioni oggetto dello sgravio valgono le esclusioni operanti per gli altri esoneri di questo tipo.

- La fruizione entro il 31-12-2021 richiede di operare nel mese di competenza novembre 2021.

Con riferimento al periodo di fruizione della misura, si rammenta che la stessa, in virtù del tenore letterale della norma, può trovare applicazione fino al 31 dicembre 2021 (mese di competenza novembre 2021).

La quota di esonero fruibile non potrà essere superiore alla contribuzione astrattamente dovuta nei mesi di fruizione.

L'effettivo ammontare dell'esonero sarà pari al minore importo tra la contribuzione datoriale teoricamente dovuta per il doppio delle ore di integrazione salariale fruito nel periodo gennaio/marzo 2021 e la contribuzione datoriale dovuta (e sgravabile) nelle mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura.

La retribuzione persa da utilizzare come base di calcolo per la misura dell'esonero deve essere maggiorata dei ratei delle mensilità aggiuntive e che occorre tenere conto

² 91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

91.01.00 Attività di biblioteche ed archivi

91.02.00 Attività di musei

91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili

91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali

dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nella suddetta mensilità.

Nell'ipotesi in cui l'azienda interessata all'esonero abbia alle proprie dipendenze apprendisti si farà, conseguentemente, riferimento alla aliquota propria prevista per tale tipologia di lavoratori.

4. Condizioni di spettanza dell'esonero

Anche per questo aspetto valgono le regole generali (possesso del Durc interno ecc.) e il divieto di licenziamento fino al 31-12-2021, fatte salve le eccezioni previste dalle norme Covid.

- Il divieto opera fino a tale data anche se la fruizione dello sgravio termina prima.

Il mancato rispetto di questa condizione comporta la revoca dell'esonero con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi del DL n. 41/2021.

5. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Su questo punto rinviamo alla lettura della circolare che comunque ricalca i precedenti provvedimenti in materia.

6. Coordinamento con altre misure

L'esonero è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Tra le ipotesi di non cumulabilità è richiamato l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto (articolo 1 commi 100ss Legge 205/2017).

La cumulabilità è applicabile solo laddove sussista un residuo di contribuzione astrattamente sgravabile e nei limiti della medesima contribuzione dovuta.

In altri termini, laddove l'esonero in commento risulti cumulabile con un'altra agevolazione, per l'effettiva applicazione della seconda misura agevolata, deve farsi riferimento alla contribuzione "dovuta", e cioè, più specificamente, alla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato.

- Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine cronologico, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".

Al riguardo, si precisa pertanto che, laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti i medesimi lavoratori, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo.